

DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2023 292/2023/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA APPLICABILE AI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEL SETTORE DEL GAS NATURALE, A DECORRERE DALL'1 OTTOBRE 2023

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1256^a riunione del 27 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8·
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142
- (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 gennaio 2011;
- i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013, 31 luglio 2014 e 22 luglio 2016;



- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 15 maggio 2018;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 maggio 2019;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 luglio 2020;
- il decreto del Ministero della Transizione ecologica 27 maggio 2021;
- il decreto del 31 agosto 2022, n. 325 del Ministro della Transizione ecologica, recante le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 22 giugno 2023:
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas;
 la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 336/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 301/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 283/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 283/2020/R/gas);
- la deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com) ed il suo Allegato A;
- la deliberazione la deliberazione 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas;
- il vigente Testo integrato morosità gas, come successivamente modificato ed integrato (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) come successivamente modificato e integrato (TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la sentenza del Consiglio di Stato 2986/2014.



CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04;
- in relazione al servizio di tutela gas, la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ne prevede la rimozione a far data dal 10 gennaio 2024, prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 183/20;
- a partire dalla data di cessazione del servizio di tutela gas, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
 - i. previsto che tutti i venditori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI) siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre specifiche misure perequative a favore dei FUI;
 - ii. definito come "clienti vulnerabili di gas naturale" i clienti civili che ricadono in almeno una delle seguenti classi:
 - a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - b) soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
 - c) soggetti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) soggetti le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) persone di età superiore ai 75 anni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto, ad esempio in quanto cliente moroso, o perché il FUI manca, ad esempio, è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico); per far fronte a



tale situazione l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di default sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito anche: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11);

- il SdD Distribuzione garantisce, quindi, la (sola) continuità della fornitura per un periodo tendenzialmente transitorio (e il connesso bilanciamento della rete), ed è funzionale: (i) o a consentire al cliente finale di trovare un nuovo fornitore nel libero mercato ciò avviene quanto il SdD Distribuzione si attiva nei casi in cui il cliente resta privo del fornitore per cause a lui non imputabili senza che possa essere però attivato il FUI, (ii) o nel caso in cui il cliente resti senza fornitore a causa della sua morosità a consentire la disalimentazione fisica del punto di prelievo interessato senza porre in capo al fornitore, che abbia risolto il contratto per inadempimento del cliente, gli oneri connessi ai tempi a tal fine necessari;
- tuttavia, in un contesto, caratterizzato dal concreto rischio di una diffusa inoperatività del SdD Distribuzione, l'Autorità, con deliberazione 241/2013/R/gas, ha parzialmente modificato la regolazione di tale servizio prevedendo, tra l'altro, che le richiamate attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti fossero gestite da uno o più venditori (gli FD_D), selezionati a seguito di procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni definite dalla stessa Autorità; la medesima deliberazione 241/2013/R/gas ha altresì previsto che le restanti prestazioni essenziali del SdD Distribuzione continuassero a essere erogate dall'impresa di distribuzione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- rispetto al contesto normativo sopra descritto, l'Autorità definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI e degli FD_D e disciplina i suddetti servizi di ultima istanza;
- gli attuali FUI e FD_D, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica per gli anni termici 2021-2022 e 2022-2023, termineranno il loro mandato al 30 settembre 2023.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente avviare un procedimento per la successiva adozione di provvedimenti atti a definire la disciplina per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FUI e degli FD_D a partire dall'1 ottobre 2023 nonché le possibili modifiche alla regolazione in materia di servizi di ultima istanza, al fine di incrementare l'efficienza dei servizi medesimi, minimizzando al contempo eventuali oneri per il sistema e a favorire la partecipazione alle predette procedure;
- sia, altresì, opportuno, nel valutare l'esigenza di una modifica della disciplina dei servizi di ultima istanza sopra richiamati, tenere conto dell'evoluzione del mercato



retail operato con la legge 124/2017, anche con riferimento alle previsioni del decreto Aiuti bis relative ai clienti vulnerabili

DELIBERA

- 1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti atti a definire la disciplina per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FUI e degli FD_D a partire dall'1 ottobre 2023, nonché le possibili modifiche alla regolazione applicabile in materia di servizi di ultima istanza, finalizzate ad incrementare l'efficienza dei servizi medesimi, minimizzando al contempo eventuali oneri per il sistema e a favorire la partecipazione alle predette procedure;
- 2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia (DMRT), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini